

ALLEGATO 2 distributori

CONCESSIONE - CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE e GESTIONE di DISTRIBUTORI AUTOMATICI di BEVANDE CALDE E FREDDE – SNACK, ECC. NEGLI EDIFICI DELL'I.I.S. "LUIGI FANTINI" VERGATO (BO)

Prot. n.

Con la presente convenzione, da valere ad ogni migliore modo di ragione e di legge, tra L'Istituto scolastico "LUIGI FANTINI" Via Bologna n. 240 – VERGATO (BO) (C.F.80074950371), nella persona del Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante Prof. Paolo Bernardi nato a Bologna il .01/01/1961, domiciliato per la carica presso l'Istituto stesso che agisce in questo atto per dare esecuzione alle indicazioni espresse dal Consiglio di Istituto nella seduta dell'11/2/2014

e

la ditta/sig.re (C.F./P.IVA), che nel seguito del presente atto verrà indicata con la dizione Concessionario, nella persona del suo titolare

Sig. nato a il e residente a
in Via

si conviene e stipula quanto segue in merito alla gestione del servizio di distribuzione di bevande calde e fredde, di snack dolci e salati confezionati ecc., mediante appositi distributori automatici posti all'interno degli edifici dell'Istituzione Scolastica.

Art. 1. Il Dirigente Scolastico autorizza la Società ad installare, previa verifica di fattibilità, :
n. 2 distributori automatici di bevande calde e n. 3 distributori automatici misti di bevande fredde / snack, ecc., di cui al seguente elenco:

DISTRIBUTORI BEVANDE CALDE

- Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso principale) e n. 1 al piano -1;

DISTRIBUTORI MISTI BEVANDE FREDDE/ SNACK

- Edificio con accesso da via Bologna, n.° 240 n. 1 al piano 0 (ingresso principale) e n. 1 al piano -1;
- Palestra con accesso da Via Aldo Moro n. 1.

Art. 2. La durata della concessione-contratto è di anni 4 (quattro), a far tempo dalla sua sottoscrizione, con possibilità di ripetere il servizio per ulteriori anni 3 ove ciò non configga con la normativa in essere e con i nuovi assetti della Città Metropolitana di Bologna che dà in concessione i locali a far tempo dalla sua sottoscrizione, senza possibilità di tacita proroga. Si conviene che le parti potranno recedere per giusta causa in qualsiasi momento, dandone preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno. Il gestore tuttavia si impegna ad assicurare il servizio per tutta la durata dell'anno scolastico in corso.

Art. 3. La gestione del servizio è svolta dal Concessionario alle seguenti condizioni:

- a. il rifornimento e la manutenzione di detti distributori verrà effettuata a cura di persone incaricate dalla Società;
- b. ogni onere derivante dall'esercizio dei distributori, esclusi quelli inerenti al consumo di acqua ed energia elettrica, è a carico della Società con esonero quindi

dell'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero subire i distributori durante l'uso ad esclusione di quei danni conseguenti a negligenza o colpa del utilizzatore da parte di terzi che in tal caso ne risponderebbero direttamente, con esclusione di ogni responsabilità in capo della Società;

- c. ogni onere riferito all'installazione dei distributori (adeguamento dell'impianto elettrico e idrico, ecc.) è a carico del concessionario, previa comunicazione al Dirigente Scolastico per gli adempimenti necessari nei confronti dell'Ente Provincia di Bologna, proprietaria dei locali scolastici. Sono a carico del concessionario anche le eventuali spese di ripristino degli impianti elettrici nel caso di danni dovuti al mal funzionamento delle macchine distributrici;
- d. il concessionario è obbligato a rispettare ed a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori la normativa sull'HACCP (in materia di procedure di corretta prassi igienica D.L.vo 155/1997 e sue modificazioni e integrazioni);
- e. il concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale non inferiore a € 1.500.000 per sinistro;
- f. l'espletamento del servizio non dovrà turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- g. il concessionario è obbligato al rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (Dlgs n. 81/08 e sue modificazioni e integrazioni);
- h. il concessionario è responsabile della custodia, conservazione dei distributori automatici ubicati nei locali scolastici. Al medesimo è fatto divieto di servirsi di tali beni mobili per un uso diverso da quello concordato, ovvero di concederli a terzi;
- i. il concessionario dovrà rispondere di ogni danno che avesse a verificarsi a persone e cose durante tutto il periodo di validità della concessione, lasciando sollevata ed indenne e l'Istituto Scolastico e l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziaria;
- j. il concessionario dovrà assumersi gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all'assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria, facendosi quindi carico di ogni responsabilità inerente e conseguente.
- k. il concessionario è tenuto al rispetto della normativa in materia fiscale.

Art. 4. I generi di consumo forniti dovranno essere in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell'utenza. La scuola potrà richiedere la distribuzione di taluni prodotti e l'eliminazione di altri, per rispondere al gradimento dell'utenza scolastica. I generi dovranno essere di ottima qualità e comunque non inferiore a quella corrente negli esercizi consimili della città. La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, darà senz'altro luogo alla revoca della concessione, senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.

La tipologia dei generi di consumo da inserire nei distributori, oltre a quelli richiesti in sede di gara per l'affidamento della concessione, dovrà essere sottoposta per l'approvazione al vaglio del Dirigente Scolastico, in quanto i prodotti dovranno corrispondere alle linee guida di corretta alimentazione previste per l'utenza scolastica.

I prezzi dei generi di consumo in vendita, dal secondo anno di durata della convenzione potranno subire variazioni da concordare, prima dell'avvio delle attività didattiche, tra l'Istituto e il concessionario, in un listino stilato tenendo conto di quello pubblicato dall'Associazione Commercianti - Gruppo Pubblici Esercizi, con riferimento agli eventuali ribassi presentati dal concessionario in sede d'offerta.

Art. 5. Nel caso di morte, grave impedimento o invalidità permanente del concessionario, l'Istituto ha facoltà di consentire che gli eredi subentrino nella concessione per tutta la durata stabilita, ovvero di revocare la concessione.

Art. 6. Per la presente convenzione il Concessionario impegna a versare all'Istituto Scolastico entro il 30 giugno di ogni anno, sul conto corrente bancario dell'Istituto, un contributo annuo di € _____ .

Art. 7. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.

In fede ed a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue.

Vergato, _____

IL CONCESSIONARIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO